



**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 51 del 28/03/2017**

Rif. Proposta n. 60 / 2017

**OGGETTO: ALIQUOTA TASI 2017 - APPROVAZIONE**

L'anno **2017** il giorno **28** del mese di **Marzo** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
CECCARDI SUSANNA	Sindaco	X		GIANNOTTI AURORA	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Consigliere Anziano	X		POLI FABIO	Consigliere	X	
FUNEL DANIELE	Consigliere	X		CHIELLINI PAOLO	Consigliere	X	
AFFINITO ANTONIO	Consigliere	X		PETRI VALERIO	Consigliere	X	
MEINI ELENA	Presidente del Consiglio	X		LAGO VALERIO	Consigliere	X	
GABBRIELLINI GABRIELE	Consigliere	X		RAGAGLIA LORENZO	Consigliere	X	
PROFETI FERNANDO	Consigliere	X		ROCCHI ALESSIO	Consigliere	X	
ROMANO CLAUDIO	Consigliere	X		MARRUCCI ALESSIA	Consigliere	X	
TAVANTI-CHIARENTI BARBARA	Consigliere	X		BERTELLI FRANCESCO	Consigliere	X	
TRUGLIO DEBORA	Consigliere	X		VIEGI PAOLA	Consigliere	X	
BANTI FRANCESCO	Consigliere	X		LOCONSOLE CLAUDIO	Consigliere		X
SBRANA ROSELLINA	Consigliere	X		BARONTINI DAVID	Consigliere		X
NENCINI ALESSIA	Consigliere	X					

Risultano Assenti n° 2 componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta **il Presidente del Consiglio Comunale Elena Meini**  
Assiste alla seduta **il Segretario Generale D.A. Rosa Priore**

Sono inoltre presenti gli Assessori:

LOGLI GINO, PARRINI MICHELE, LEGNAIOLI DONATELLA, ZIELLO EDOARDO, AVOLIO SONIA, ROLLO DARIO



## COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

Il presente punto viene illustrato e discusso congiuntamente ai punti nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 14 dell'o.d.g. odierno e precisamente:

- punto 7 ad oggetto: REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE ENTRATE – MODIFICA.
- punto 8 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – MODIFICA.
- punto 9 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – MODIFICA.
- punto 10 ad oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI – MODIFICA.
- punto 11 ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ALIQUOTA ANNO 2017.
- punto 12 ad oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO (PF) PIANO TECNICO ECONOMICO (PTE) E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).
- punto 14 ad oggetto: ALIQUOTE IMU 2017 – APPROVAZIONE.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta presentata dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria avente l'oggetto sopra indicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A comprensiva dell'allegato n. 1**);

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria e ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/2000 allegato al presente atto (**Allegato B**);

**UDITA** la discussione;

con voti favorevoli 16, contrari 7 (consiglieri: Ragaglia, Rocchi, Viegi, Bertelli, Guainai, Marrucci e Poli), resi palesemente dai 23 consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la proposta del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico Finanziaria avente l'oggetto sopra indicato, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A comprensiva dell'allegato n. 1**).
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
- 3) **DI DARE ATTO** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 28/03/2017 COMUNE DI CASCINA



**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ritenuta la necessità di procedere con urgenza ai fine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019,

con successiva votazione con voti favorevoli 16, contrari 7 (consiglieri: Ragaglia, Rocchi, Viegli, Bertelli, Guainai, Marrucci e Poli), resi palesemente dai 23 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

A

ALLEGATO N. A  
alla Deliberazione CC  
N. 51 del 28/03/2012  
Il Segretario Comunale

La Responsabile Poa

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 dell'art. 1 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 del medesimo art. 1 prevedono che la base imponibile della TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all' uno per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 677 del medesimo art. 1, il Comune può determinare le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha prorogato anche per l'esercizio 2015 la previsione del citato comma 677 della Legge n. 147/2013, che stabilisce che l'aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;
- anche per il 2016, nella determinazione delle aliquote TASI, tale limite poteva essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che fossero finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Considerato inoltre che:

- il comma 681 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- il comma 683 dello stesso art. 1 prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto, dall'anno 2016, l'esclusione della TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU, dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 17 della stessa Legge ha previsto il ristoro dell'esenzione Tasi sopra descritta, tramite l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale da assegnare al Comune;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 26/04/2016, esecutiva, con la quale, sulla base dei punti sopra evidenziati, sono state approvate le aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l'anno 2016;

Richiamata altresì la deliberazione consiliare n. 47 del 11/10/2016 con la quale, su invito del Ministero dell'Economie e delle Finanze, sono state apportate alcune correzioni alla delibera precedentemente richiamata, eliminando la previsione dell'applicazione dell'aliquota dello 0,33% alle seguenti fattispecie, sempre che non si tratti di abitazioni classificate in categoria A1, A8 e A9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche nel caso di studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 01/07/2014 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 14 del 18/05/2015 e n. 18 del 26/04/2016;

Visti:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208, che stabilisce che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
- l'art. 1, comma 42, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), che ha confermato anche per l'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Dato atto che per servizi indivisibili si intendono i servizi erogati dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività, senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto l'art. 5, comma 11, della Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha differito al 31.03.2017 l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 per gli Enti Locali;

Considerato che il presente atto è stato discusso nella Commissione Bilancio Tributi e Controllo di Gestione nella seduta del 16/03/2017;

Visti:

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00 (All.1) ;

## **PROPONE**

1. di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni sopra esposte in premessa e qui integralmente richiamate, le seguenti aliquote già adottate per l'esercizio 2016:
  - aliquota TASI nella misura di 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
  - aliquota TASI nella misura di 0 per mille per tutte le altre fattispecie non rientranti nella precedente;
2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 35.000,00, è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente;
- 3 di dare atto che le aliquote disposte con la presente deliberazione si rendono necessarie sia per il pareggio del bilancio di previsione 2017, che per garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività che l'Amministrazione Comunale intende realizzare nel triennio 2017-2019;
- 4- di dare atto che provvederà a trasmettere la presente deliberazione, completa dei suoi allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento per Politiche Fiscali – Ufficio per il Federalismo Fiscale), tramite procedura telematica, entro trenta giorni dalla sua esecutività e

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011.

CASCINA, 13 MARZO 2017

La Responsabile POA  
Macrostruttura Economico Finanziaria  
Dott.ssa Eleonora Bazzi

AL CONSIGLIO COMUNALE  
COMUNE DI CASCINA

ALLEGATO N. 1  
alla Deliberazione CC  
N. 51 del 28/03/2017  
Il Segretario Comunale

AL CONSIGLIO COMUNALE  
COMUNE DI CASCINA

Oggetto :parere Aliquote Tasi

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Aliquota Tasi anno 2017" con la quale si confermano per l'anno 2017, le aliquote TASI già adottate per l'esercizio 2016;

Considerato che il gettito stimato in circa 35.000,00 euro trova allocazione in bilancio ed è destinato al parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente;

esprime PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione richiamata.

Cascina, 09/03/2017

Il Collegio dei Revisori





COMUNE DI CASCINA  
Provincia di Pisa

*Macrostruttura Economico - Finanziaria*

ALLEGATO N. B  
alla Deliberazione SC  
N. 51 del 28/03/2017  
Il Segretario Comunale

**Parere art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000**

La sottoscritta Dott.ssa Eleonora Bottai, Responsabile P.O.A. della Macrostruttura Economico-Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto:

**ALIQUOTA TASI 2017 - APPROVAZIONE**

Visto l'art. 49 del Dlg.vo n. 267 del 18 agosto 2000

**ESPRIME**

Parere favorevole all'adozione di detta deliberazione, relativamente alla regolarità tecnico-contabile

Cascina, 13 marzo 2017

Il Responsabile P.O.A.  
Macrostruttura Economico-Finanziaria  
Dr.ssa Eleonora Bottai



**COMUNE DI CASCINA**  
**Provincia di Pisa**


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale

  
Elena Meini



Il Segretario Generale D.a.


  
Rosa Priore

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Cascina e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 al repertorio n. 1142

Cascina - 4 MAG. 2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Rosanna Giannini



**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è pubblicata dal 04/05/2017 al 19/05/2017 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 14/05/2017 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cascina - 15 MAG. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE

